

suva



**Occupato temporaneamente
all'estero**

Assicurato alla Suva

Prima di inviare il lavoratore all'estero o su richiesta dello Stato in cui quest'ultimo è impiegato, il datore di lavoro dovrebbe chiedere alla Suva di verificare la situazione assicurativa e, se necessario, richiedere il certificato di distacco.

Soggiorno all'estero per motivi non professionali

Chi lavora almeno otto ore la settimana presso uno stesso datore di lavoro è assicurato, oltre che contro gli infortuni professionali, anche contro gli infortuni non professionali.

Se un lavoratore interrompe o cessa l'attività lavorativa, l'assicurazione contro gli infortuni non professionali continua per altri 31 giorni. In questo periodo è possibile prorogare l'assicurazione infortuni non professionali per un massimo di sei mesi consecutivi stipulando l'assicurazione convenzionale. Durante i 31 giorni dopo il termine del lavoro o i sei mesi di assicurazione convenzionale, il lavoratore ha la stessa copertura assicurativa di un dipendente per quanto riguarda gli infortuni nel tempo libero. Ha pertanto diritto al rimborso delle spese di cura, all'indennità giornaliera, alla rendita per invalidità e alla rendita per superstiti.



Per maggiori informazioni sull'assicurazione convenzionale visitare il sito www.suva.ch/assicurazione-convenzionale o rivolgersi all'agenzia Suva più vicina.

Infortuni all'estero: quando non sono coperti dalla Suva?

La copertura assicurativa della Suva non è valida nei seguenti casi.

- Un lavoratore prevede di rimanere all'estero per più di sei anni o per tutta la vita.
- Un datore di lavoro svizzero ha assunto un dipendente che impiegherà solo ed esclusivamente all'estero.
- Non esiste nessun rapporto di lavoro con un'impresa svizzera assicurata alla Suva.
- Il lavoratore subisce un infortunio non professionale e la sua assicurazione contro gli infortuni non professionali non è valida perché l'orario di lavoro è inferiore a otto ore settimanali.

Dopo il distacco

In caso di ulteriore occupazione all'estero dopo la scadenza del distacco o dell'accordo speciale, il lavoratore è obbligatoriamente assoggettato al diritto delle assicurazioni sociali dello Stato in cui lavora.

Stesse prestazioni assicurative di quelle erogate in Svizzera, con poche eccezioni

Prestazioni assicurative

Cosa paga la Suva in caso di infortunio all'estero?

Negli Stati membri dell'UE e dell'AELS e in quelli con cui la Svizzera ha stipulato una convenzione di sicurezza sociale separata in materia di infortuni, le spese per le cure mediche vengono rimborsate secondo le tariffe sociali del relativo Paese. Questa norma vale sia per le cure ambulatoriali sia per quelle dispensate in ospedale.

La Suva non rimborsa le spese supplementari derivanti da tariffe più elevate, da richieste particolari o da cure prestate in un reparto privato dell'ospedale.

Le spese per le cure mediche (ambulatoriali od ospedaliere) in uno Stato senza convenzione di sicurezza sociale sono rimborsate dalla Suva fino a un importo massimo pari al doppio delle spese che sarebbero state versate per un trattamento in Svizzera. In molti di questi Paesi la copertura assicurativa della Suva non è tuttavia sufficiente.

Consigliamo vivamente di stipulare un'assicurazione complementare privata.



La Suva rimborsa le spese di salvataggio, di recupero, di viaggio e di trasporto fino a un quinto dell'importo massimo del guadagno annuo assicurato, ossia al massimo 29 640 franchi.

Le disposizioni di legge sulla riduzione e sul rifiuto delle prestazioni assicurative in generale e in caso di atti temerari e di negligenza grave in particolare, si applicano anche agli infortuni all'estero. Per maggiori informazioni:
www.suva.ch/atti-temerari

Come procedere in caso di infortunio all'estero?

Il servizio Assistance

Con questo servizio la Suva sostiene i propri assicurati anche quando si trovano temporaneamente all'estero. Ispirato al principio di assistenza e tutela globale, il servizio Assistance offre agli assicurati:

- numero verde attivo 24 ore su 24
- rete medica operativa a livello mondiale
- pagamento anticipato sul posto delle spese per il medico, i medicamenti e l'ospedale
- trasferimento in una clinica di fiducia o rimpatrio.



Il numero d'emergenza Assistance per chi si trova all'estero è +41 848 724 144 (vedi anche la tessera Assistance alla fine dell'opuscolo).

Notifica di infortunio

Anche quando si subisce un infortunio o una malattia professionale all'estero occorre comunicare l'evento quanto prima all'agenzia Suva. Il modo più rapido e semplice è utilizzare la notifica elettronica. Gli appositi moduli online sono disponibili al sito www.suva.ch/sunet.

Spese del medico e dell'ospedale

Se un infortunio ha luogo in un Paese dell'UE o dell'AELS, l'agenzia competente presterà immediatamente garanzia di pagamento all'organismo di collegamento competente. In virtù dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, il fornitore delle prestazioni deve, conformemente alle disposizioni di legge, fatturare le spese delle cure mediche a tale organismo secondo le tariffe sociali del rispettivo Paese.

Nei casi urgenti, gli assicurati all'interno dell'UE o dell'AELS possono presentare anche la «tessera europea di assicurazione malattia» rilasciata dall'assicuratore malattia. In caso di malattia, infortunio e maternità, questa tessera dà diritto a tutte le prestazioni sanitarie necessarie dal punto di vista medico tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata del soggiorno prevista.

Se un assicurato subisce un infortunio in un Paese con cui la Svizzera ha stipulato una convenzione di sicurezza sociale separata in materia di infortuni, la Suva rimborsa le spese per le cure mediche secondo le tariffe sociali di questo Paese. Fra questi Stati figurano l'India, la Macedonia, il Montenegro, la Serbia, la Turchia, e la Bosnia ed Erzegovina.

Occorre avvisare chi emette la fattura che non è consentito superare le tariffe sociali.

La Suva non rimborsa le spese supplementari derivanti da tariffe più elevate, da richieste particolari o da cure prestate in un reparto privato dell'ospedale.

Se l'infortunio accade in un Paese che non ha stipulato una convenzione di sicurezza sociale, le spese per le cure mediche sono rimborsate dalla Suva fino a un importo massimo pari al doppio delle spese che sarebbero state versate per un trattamento in Svizzera.

Come tutelare al meglio i lavoratori distaccati all'estero?

Ogni anno circa 2500 persone assicurate in Svizzera subiscono un infortunio professionale all'estero. A prescindere dalle disposizioni di sicurezza valide nel Paese di destinazione, un datore di lavoro che impiega personale all'estero deve provvedere a garantire la sicurezza e tutelare la salute dei lavoratori. Gli obblighi generali dei datori di lavoro e dei lavoratori sono definiti nel diritto svizzero e valgono indipendentemente dal luogo di impiego.

Obblighi del datore di lavoro

Anche all'estero valgono le disposizioni dell'Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni: il datore di lavoro è tenuto a individuare i pericoli presenti nella sua azienda e ad adottare le necessarie misure di protezione. In particolare, deve accettare gli eventuali rischi supplementari per la sicurezza e la salute dei lavoratori distaccati all'estero. Maggiore è il rischio di subire un infortunio o una malattia professionale e più efficaci devono essere le misure di protezione, indipendentemente dagli standard di sicurezza vigenti nel Paese di impiego.

In base alla sua valutazione del rischio, il datore di lavoro deve prevedere le necessarie misure di protezione, ad esempio:

- scegliere le persone idonee per svolgere in modo sicuro un determinato incarico,
- compensare gli standard di sicurezza inferiori rispetto alla Svizzera,
- mettere a disposizione i dispositivi di protezione individuale necessari.

Il datore di lavoro ha inoltre il dovere di controllare che le misure di protezione vengano effettivamente adottate dai lavoratori, chiedendoglielo ad esempio esplicitamente.

Obblighi del lavoratore

Il diritto svizzero è determinante anche per quanto riguarda gli obblighi generali del lavoratore, indipendentemente dal luogo di impiego. In particolare il lavoratore deve osservare le istruzioni del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro e tener conto delle norme di sicurezza generalmente riconosciute. Se rileva anomalie che compromettono la sicurezza sul lavoro, deve immediatamente eliminarle. Se non ne è autorizzato o non può provvedervi, deve comunicarle senza indugio al datore di lavoro.

Regole vitali: valide anche all'estero

Le regole vitali non conoscono confini e valgono ovunque: se la salute o la vita stessa sono minacciate, i lavoratori hanno il diritto e il dovere anche all'estero di dire STOP e sospendere i lavori. Il datore di lavoro è tenuto a rendere particolarmente attenti su questo punto i dipendenti distaccati all'estero. Per maggiori informazioni: www.suva.ch/regole

Amianto

In Svizzera l'utilizzo dell'amianto è vietato, mentre in diversi altri Paesi è ancora ampiamente diffuso. Se i lavoratori vengono inviati in una di queste regioni e si sospetta che possano entrare in contatto con materiali nocivi per la salute, come l'amianto, il datore di lavoro ha l'obbligo di verificare i possibili pericoli e adottare i provvedimenti del caso.

Per maggiori informazioni: www.suva.ch/amianto. È opportuno definire le eventuali misure di prevenzione con la Divisione medicina del lavoro della Suva.

Informazioni generali e link

Prima di inviare un dipendente in un altro Paese, la Suva consiglia di osservare alcuni aspetti.

- All'estero, l'assistenza medica dopo un infortunio o in caso di malattia può essere diversa da quella fornita in Svizzera. La cosiddetta catena di soccorso, ad esempio, potrebbe essere più lunga. È inoltre utile avere a disposizione una farmacia da viaggio personale.
- Prima di partire è opportuno rivolgersi a un medico per controllare il proprio stato di salute e verificare anche l'opportunità di effettuare vaccinazioni.
- Per informazioni sulla situazione generale di un Paese ed eventuali avvertimenti è utile consultare il sito web della Confederazione: www.eda.admin.ch/viaggi

Diritto applicabile

La copertura assicurativa all'estero è disciplinata dall'accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE, da convenzioni di sicurezza sociale e dalla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

Principi

Per i lavoratori svizzeri, di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS distaccati in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS:

- la copertura assicurativa è regolata dal rispettivo accordo sulla libera circolazione delle persone.

Le casse di compensazione AVS forniscono informazioni in merito all'accordo sulla libera circolazione delle persone Svizzera-UE e Svizzera-AELS. www.avv-ai.ch

Per i lavoratori distaccati in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS che non sono cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS:

- la copertura assicurativa è regolata in base alla rispettiva convenzione di sicurezza sociale. In sua assenza, fa stato la LAINF.

In caso di distacco in uno Stato non membro dell'UE né dell'AELS:

- la copertura assicurativa per tutti i cittadini è disciplinata dalla convenzione di sicurezza sociale oppure, in sua assenza, dalla LAINF.

Infortuni all'estero: quando sono coperti dalla Suva?

Se sono soddisfatte le condizioni indicate di seguito, chi lavora per un'azienda assicurata alla Suva beneficia anche all'estero di una copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali.

Lavorare all'estero

- Per usufruire della copertura assicurativa all'estero bisogna essere assicurati a titolo obbligatorio in Svizzera, subito prima di essere distaccati all'estero. Gli stranieri che vengono per la prima volta in Svizzera o le persone che non hanno ancora svolto un'attività lucrativa devono lavorare in Svizzera prima di essere distaccati all'estero.
- Il lavoro si ritiene iniziato non appena l'azienda in Svizzera procede a un'istruzione remunerata sulla futura attività. Il semplice colloquio di assunzione non è sufficiente a istituire un rapporto assicurativo.
- L'attività all'estero deve avere una durata limitata nel tempo. Durante tale periodo il lavoratore deve essere assunto da un datore di lavoro in Svizzera.
- Al termine dell'attività all'estero deve riprendere il lavoro in Svizzera come dipendente. Per i lavoratori domiciliati in Svizzera o per i frontalieri la ripresa

del lavoro in Svizzera è considerata presunta, mentre negli altri casi deve essere convenuta per iscritto o risultare verosimile.



Quanto può durare l'attività professionale all'estero?

Stati membri dell'UE/AELS

Per i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'UE/AELS distaccati in Paesi dell'UE/AELS, la durata dell'assicurazione è di 24 mesi. Se l'impiego supera tale periodo occorre assolutamente stipulare un accordo speciale prima che siano trascorsi i 24 mesi. La verifica dell'assoggettamento assicurativo e il rilascio della conferma di distacco competono alla cassa di compensazione.

Stati non membri dell'UE/AELS

Se il lavoratore è distaccato in un Paese che non è membro dell'UE né dell'AELS, la durata dell'assicurazione per i cittadini di qualsiasi Stato è disciplinata in base alla convenzione di sicurezza sociale. In sua assenza, fa stato la LAINF. La LAINF limita a due anni la copertura assicurativa per i lavoratori distaccati. Su richiesta può essere prorogata fino alla durata massima di sei anni.



www.suva.ch


**Il numero d'emergenza Assistance
per chi si trova all'estero:
+41 848 724 144.**

Consigliamo di staccare la tessera Assistance e di tenerla nel portafoglio, oppure di annotare il numero per averlo a portata di mano in caso di bisogno.

+41 848 724 144 Assistance

**Assistenza medica in caso
di infortunio all'estero.**

SUVA



Il modello Suva I quattro pilastri



La Suva è più che un'assicurazione perché coniuga prevenzione, assicurazione e riabilitazione.



La Suva è gestita dalle parti sociali: i rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e della Confederazione siedono nel Consiglio della Suva. Questa composizione paritetica permette di trovare soluzioni condivise ed efficaci.



Le eccedenze della Suva ritornano agli assicurati sotto forma di riduzioni di premio.



La Suva si autofinanzia e non gode di sussidi.

Suva
Casella postale, 6002 Lucerna

Informazioni
Tel. 058 411 12 12
servizio.clienti@suva.ch

Ordinazioni
www.suva.ch/1673-19.i

Titolo
Occupato temporaneamente all'estero

Stampato in Svizzera
Riproduzione autorizzata, salvo a fini commerciali, con citazione della fonte.
Edizione: gennaio 2022

Codice
1673-19.i



Per contattare l'agenzia Suva più vicina:
Tel. +41 58 411 12 12
www.suva.ch